

Rep. 1/2021

**COMUNE DI MONTASOLA**

**(Provincia di Rieti)**

Oggetto: PROJECT FINANCING, EX ART. 183 D.LGS. n. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA: "PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO CREMATORIO", NEL COMUNE DI MONTASOLA (RI)".

REPUBBLICA ITALIANA




L'anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di settembre, in Montasola nella sede municipale, innanzi a me Dott.ssa Filma Di Trolio, Segretario generale del Comune suddetto, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, si sono costituiti:

1. L'Ing. Ir. Andrea Bianchi, nato a Magliano Sabina (RI), il 06/02/1981, nella sua espressa qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, nominato dal Comune di Montasola, C.F. 00111190575, appresso denominato "Concedente" o "Comune";

2. L'Ing. Vintino Igino, nato a Napoli il 23 giugno 1987, residente a Napoli, C.F. VNTGNI87H23F839P, nella qualità di legale rappresentante della A.T.I. Edile Vispin s.r.l. e Magitec s.r.l. ,con sede in Napoli appresso denominato "Concessionaria";

comparenti a me noti della cui capacità io Ufficiale Rogante sono certo, i quali concordemente e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso:



- che la Concessionaria ha deciso di provvedere alla realizzazione di un tempio di cremazione all'interno dell'area cimiteriale comunale;
- che la Concessionaria in base all'art. 183 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ha presentato alla Amministrazione comunale una proposta per la progettazione - costruzione - gestione delle opere realizzate;
- che l'UTC ha esaminato la proposta pervenuta dalla concessionaria e successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Montasola n. 92/2020, in uno con gli atti tecnico - amministrativi connessi con la procedura di concessione;
- il Comune, all'uopo, ha provveduto a pubblicare apposito bando di gara per l'individuazione del soggetto privato a cui affidare la concessione dei lavori, con scadenza 31/05/2021;
- che a seguito della procedura ad evidenza pubblica è stato individuato quale affidatario della concessione l'A.T.I. tra le imprese Edile Vispin s.r.l. e l'Impresa Magitec s.r.l. ;
- che ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono riportati nella offerta approvata, parte integrante del presente contratto anche se non materialmente unite;
- che l'aggiudicatario ha presentato idonee garanzie, meglio descritte nelle pattuizioni che seguono;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:



*Lucretia Biondi*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.


Art. 2 Oggetto del contratto

Il Comune di Montasola (RI) affida in concessione alla Concessionaria, che accetta:

- a) la progettazione - costruzione - gestione di un tempio crematorio;
- b) la gestione del servizio di cremazione;
- c) La realizzazione di un parcheggio.




Il Comune resta comunque estraneo alla esecuzione delle opere ed allo stesso compete verificare che tutti gli interventi vengano eseguiti nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nel progetto definitivo ed esecutivo.



Art. 3 Durata del contratto

Il presente contratto ha una durata di anni 30 (anni trenta), a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente atto. Salvo quanto previsto dal presente contratto, in caso di risoluzione per inadempimento della Concessionaria, il verificarsi di ipotesi di cessazione anticipata del rapporto, anche in conseguenza dell'emanazione di norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi termini, costituisce ipotesi di modifica dell'equilibrio economico finanziario del rapporto e comporta la necessità di revisione del medesimo, da effettuarsi con le



modalità di cui all'art. 21. Al termine della concessione, l'opera dovrà essere consegnata al concedente in buono stato di conservazione e manutenzione.

Allo scadere della presente concessione, se la stessa non sarà rinnovata, il concessionario ha l'obbligo di cedere tutte le opere realizzate al Comune, fermi restando per gli acquirenti tutti i diritti contrattuali acquisiti dal Concessionario


#### PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

##### Art. 4 Progettazione

La progettazione esecutiva sarà redatta dalla Concessionaria, a sua cura e spese, in osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili alla fattispecie e dovrà costituire sviluppo dello studio di fattibilità, così come migliorato e redatto in preliminare in sede di offerta. E' a carico della Concessionaria ogni onere relativo ad indagini e rilievi, redazioni di varianti progettuali anche se derivanti da situazioni del tutto imprevedibili, siano esse connesse ad opere di fondazione, a ritrovamento di reperti di interesse della soprintendenza archeologica o richieste dagli Enti preposti al rilascio di nulla osta, pareri o assensi. La Concessionaria si impegna a presentare il progetto esecutivo entro 90 gg. dalla data di stipula della presente convenzione.

##### Art. 5 Direzione lavori

La Direzione dei Lavori sarà eseguita secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, con relativo onorario a carico della concessionaria e comprenderà in particolare:



*Adro Bruni*

- il controllo dell'osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed amministrativi;

- la verifica progressiva della rispondenza dell'eseguito al progetto approvato;

- la verifica dell'osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici;

- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs n. 81/08;


- la redazione di periodiche relazioni informative sullo stato di esecuzione delle opere, con riguardo ai vari profili tecnici, economici e tipologici;

- la contabilizzazione delle opere, che sarà effettuata al solo fine di consentire al Comune la verifica dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al programma approvato.

#### Art. 6 Tempi per la realizzazione delle opere

Le opere saranno eseguite, completate e messe in esercizio nel rispetto dei tempi che saranno stabiliti nel piano-programma dell'intervento, da approvare in uno col progetto esecutivo. Il Piano-programma del progetto esecutivo rappresenterà sviluppo e approfondimento di quello previsto nel piano economico e finanziario asseverato, parte integrante dell'offerta di gara.

Al fine di garantire le esigenze della cittadinanza, il piano-programma del progetto esecutivo, ove necessario, potrà essere adeguato nel corso della concessione e riapprovato dal Comune.



*Luca Bruch*  
*[Signature]*

La Concessionaria si impegna ad iniziare i lavori entro 90 giorni dall'approvazione da parte dell'Ente Concedente del progetto esecutivo e, a realizzarli nel termine di mesi 12 decorrenti dalla data d'inizio dei lavori.


La concessionaria si obbliga alla realizzazione del nuovo parcheggio a servizio dell'esistente cimitero, simultaneamente all'inizio dei lavori del manufatto, pena la risoluzione della presente convenzione, da intendersi come clausola risolutiva espressa.

#### Art. 7 Vigilanza

Il Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs 50/2016 e s.m.e i., eserciterà l'Alta Sorveglianza sulla realizzazione dei lavori e la vigilanza sulla gestione del servizio e sulla corretta esecuzione del presente contratto. A tal fine, il Comune si riserva il diritto di eseguire le visite ed i controlli che riterrà necessari ed opportuni, dei quali sarà redatto apposito verbale controfirmato dalla Concessionaria, previe eventuali controdeduzioni. La Concessionaria dovrà fornire all'organo di controllo tutte le informazioni richieste, nonché la propria collaborazione alle operazioni di controllo, anche mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

#### Art. 8 Penali

La Concessionaria si impegna ad eseguire i lavori oggetto della presente convenzione nei termini previsti dall'art. 6, salvo imprevisti ed eventi impedienti, anche meteorici, attestati nel giornale di cantiere. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori la Concessionaria è tenuta al pagamento di una penale giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'importo dei lavori del progetto esecutivo che verrà approvato.



Handwritten initials 'LD' in the left margin.

Handwritten initials 'L.G.' in the left margin.

Handwritten signature 'Luca Biondi' in the right margin.

Art. 9 Proroghe

La Concessionaria, qualora per cause a lei non imputabili non sia in grado di ultimare le opere entro il termine fissato, potrà chiedere una proroga. La richiesta dovrà essere formulata prima della scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti della Concessionaria per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto del Concedente. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 10 Sospensioni

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impediscano, in via temporanea, il procedere dei lavori, il Direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione degli stessi, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne determinarono la sospensione. I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal Direttore dei lavori, sottoscritto dalla Concessionaria e che dovrà essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro giorni 10 dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che determinarono la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con la Concessionaria, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature: Fulvia Bianchi]*

*[Handwritten signature]*

Art. 11 Collaudo delle opere

Il collaudo finale, in corso d'opera e statico sarà svolto da un collaudatore unico, con relativo onorario a carico della concessionaria.

La Concessionaria fornirà, con spese a suo carico, le attività di assistenza al collaudo. A richiesta della Concessionaria si procederà, in corso d'opera, ad uso anticipato di opere appartenenti a stralci funzionali, previo collaudo statico delle stesse e verifica dell'esistenza di tutte le altre necessarie condizioni previste dalla regolamentazione sui lavori pubblici.

Art. 12 Terreni interessati dai lavori

I terreni su cui dovranno essere realizzate le opere sono quelli indicati dal Comune quali aree di intervento; su di essi sarà costituito un diritto di superficie in favore della concessionaria fino alla scadenza del presente contratto.

Art. 13 Proprietà delle opere

Le opere realizzate saranno di proprietà del Comune alla scadenza della Concessione.

CAPO III

OBBLIGHI DEL CONCEDENTE E DELLA CONCESSIONARIA

Art. 14 Obblighi specifici del Comune

Oltre alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, per tutta la durata dello stesso e/o suoi rinnovi o proroghe, il Comune ha l'obbligo di:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



1. espletare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto;
2. mettere a disposizione della Concessionaria i terreni di cui all'articolo 13 nei tempi utili al rispetto del cronoprogramma e del termine di consegna;
3. prestare la massima collaborazione alla Concessionaria facendo tutto quanto in suo potere per consentire e garantire il miglior andamento del servizio, in vista del compimento di tutte le attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri.

#### Art. 15 Obblighi ed attività della Concessionaria

La Concessionaria si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la esecuzione delle opere e per l'espletamento dei servizi di progettazione e gestione.

Essa in particolare, nel corso della concessione, dovrà:

1. redigere la progettazione esecutiva, la contabilizzazione, nonché prevedere per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
2. curare e svolgere ogni atto necessario all'ottenimento delle autorizzazioni idonee alla realizzazione delle opere, all'espletamento dei servizi, nonché alla definizione dei rapporti con gli enti e con i soggetti aventi competenza sulle opere e sui servizi;
3. realizzare, nel rispetto del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/10, a propria cura e spese, secondo quanto previsto dai progetti esecutivi approvati dal Comune, dal presente contratto con annessi allegati, i lavori in concessione, apportando se del caso tutte le migliorie concordate con il Comune;



*Handwritten signature: L. De Biasi*

*Handwritten signature: [illegible]*

4. eseguire direttamente, in proprio o tramite imprese collegate, i lavori;
5. procedere, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., all'affidamento a terzi di una quota dei lavori del 30% (trentapercento) se non eseguiti direttamente;
6. aggiornare, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'eventuale elenco delle imprese collegate, così come dichiarato in sede di offerta;
7. redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive;
8. fornire assistenza al collaudo in corso d'opera, statico e finale;
9. osservare e fare osservare, per quanto di competenza, le norme di polizia mortuaria e quelle riguardanti i cimiteri previste da norme nazionali, regionali o comunali, nonché ordinanze sindacali e provvedimenti della ASL, fermo restando che eventuali violazioni dovranno essere tempestivamente segnalate per l'applicazione delle sanzioni previste dal Comune o, se del caso, dalla ASL;
10. eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune dal presente contratto;
11. sollevare il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare a terzi per effetto della esecuzione, gestione e manutenzione delle opere da parte della Concessionaria e provvedere a tal fine a stipulare le relative polizze assicurative;
12. corrispondere al Comune le spese dallo stesso sostenute per l'attuazione della procedura di concessione;



*Andrea Bonoli*

*[Handwritten initials]*

13. La concessionaria ha facoltà di costituire apposita società di progetto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con capitale sociale minimo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00). Nell'osservanza di quanto disposto dal del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le modalità di cessione delle quote della Società di Progetto saranno quelle previste dal Codice Civile e dalle eventuali leggi speciali regolanti la materia, con diritto di prelazione a favore degli altri soci.

#### Art. 16 Attività di gestione della Concessionaria

La Concessionaria gestirà le opere e i servizi svolgendo le seguenti attività:


- a) la progettazione - costruzione - gestione di impianto crematorio.
- b) trasferimento, a richiesta, degli archivi dati al Concedente;

La Concessionaria dovrà fare riferimento al Regolamento per le assegnazioni dei manufatti cimiteriali che il Comune adotterà, nonché al Regolamento di polizia mortuaria comunale.

Nei rapporti con i terzi, il personale della Concessionaria dovrà mantenere un comportamento corretto tale da garantire l'adempimento degli obblighi relativi al servizio. Tutti gli oneri di gestione, nessuno escluso, sono a carico della Concessionaria.

#### Art. 17 Esclusiva

Al fine di garantire il rispetto e l'attuazione del piano economico finanziario predisposto dalla Concessionaria per il recupero del capitale investito e la remunerazione dello stesso attraverso la concessione in uso e la gestione delle opere, per tutto il periodo di durata della Concessione, il Concedente si impegna a non



*Luca Basso*  
*AL*

realizzare alcuna nuova opera nell'ambito del cimitero esistente, salvo l'eventuale completamento di opere in corso di esecuzione o già appaltate, senza aver preso accordi con la Concessionaria e a riconoscere alla stessa l'esclusività degli interventi. L'eventuale violazione dell'obbligo di esclusiva costituisce inadempimento grave e comporterà la facoltà della Concessionaria di risolvere il contratto, salvo ogni ragione di danno.

#### CAPO IV

#### CORRISPETTIVI E GARANZIE

##### Art. 18 Oneri di realizzazione e di gestione

La Concessionaria realizzerà e gestirà le opere e i servizi con oneri completamente a suo carico. Il Comune non anticiperà alla Concessionaria alcun tipo di contributo, corrispettivo o indennizzo, risultando la Concessionaria completamente compensata con il riconoscimento delle somme di cui all'articolo 20, derivanti dalla gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.

##### Art. 19 Tariffe

La Concessionaria per le opere realizzate e per le prestazioni generali svolte avrà diritto, a fronte della cremazione a percepire da terzi i corrispettivi in appresso indicati, come previsti nel Piano Economico-Finanziario asseverato, presentato in sede di offerta di gara:

Servizi di cremazione (IVA esclusa)



*Handwritten signature*

| DESCRIZIONE                         | IMPORTO SERVIZIO |
|-------------------------------------|------------------|
| CREMAZIONE                          | €/cad            |
| di cadavere                         | 450,00 €         |
| di resti mortali                    | 350,00 €         |
| di parti anatomiche riconoscibili   | 180,00 €         |
| di feti e prodotti del concepimento | 0,00 €           |

Sono esclusi dai corrispettivi sopra pattuiti quelli relativi alle ulteriori prestazioni di gestione delle opere, che la Concessionaria renderà su richiesta di terzi.

Tutte le tariffe verranno adeguate, al primo gennaio di ogni anno, al costo della vita in base alle variazioni percentuali in aumento, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, a far tempo dalla data di sottoscrizione della convenzione. I sopra indicati importi sono da intendersi non comprensivi dell'IVA, che verrà applicata al momento della prestazione del servizio o della concessione del manufatto, nella misura percentuale a tale data prevista. Resta, comunque, in capo alla concessionaria l'obbligo di rendere a chi lo richieda i servizi di interesse pubblico previsti dalla vigente normativa in forma gratuita.

#### Art. 20 Riequilibrio del Piano Economico-Finanziario

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., qualsiasi evento non imputabile alla Concessionaria, dovuto anche a causa di forza maggiore, ivi compresi i ritrovamenti di reperti archeologici, che incida sulle condizioni pattuite per l'esercizio dell'attività oggetto della presente Concessione, qualora determini una modifica dell'equilibrio del piano economico finanziario, comporterà la sua



*Luca Brambilla*  
*Al*

necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. In particolare, tale riequilibrio dovrà necessariamente essere operato nella ipotesi in cui il Comune, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovesse modificare per qualsiasi motivo le tariffe all'utenza, come stabilite nel presente contratto. Il riequilibrio del piano economico finanziario del contratto e la corresponsione delle somme a tal fine dovute dovranno intervenire entro il termine che sarà di volta in volta concordato dalle parti o, in mancanza, fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 1183 c.c.. Fermo restando quanto previsto dal su citato articolo 183 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'ipotesi di riequilibrio del Piano Economico - Finanziario verrà presentata dal soggetto che ritenga lesi i presupposti di base e verificata dall'altra parte entro 90 gg. Se le parti non trovano un accordo entro i successivi 90 gg., la controversia sarà regolata dalle disposizioni indicate nel successivo articolo 27.



Art. 21 Garanzie

La Concessionaria ha prestato ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, cauzione definitiva dell'importo dei lavori previsto nel progetto preliminare, così come migliorato in sede di gara, parte integrante della proposta, mediante garanzia fideiussoria n. A2409210703267 per € 320.621,95, emessa da Finapi Soc. Coop. La Concessionaria, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, è obbligata a produrre, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa unica che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione, nonché a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali: rischio di esecuzione

*Indice P. Biondi*

di importo pari al costo di realizzazione delle opere e dei manufatti, responsabilità civile verso terzi € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila). La polizza assicurativa di cui al presente articolo, prestata dalla concessionaria copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese che a qualunque titolo intervengano nell'esecuzione dei lavori.

La Concessionaria a garanzia dell'attività gestionale ha prestato, altresì, garanzia fideiussoria n. A2409210703266 emessa da Finapi Soc. Coop. di importo pari € 306.750,00.

La garanzia suddetta prevede espressamente la rinuncia al beneficio dell'escussione principale del garante e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente il quale può avvalersi della medesima per qualunque inadempimento relativo alla gestione. L'incameramento avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora in corso di gestione sia stata incamerata parzialmente o totalmente dall'Amministrazione. Per tutta la durata della concessione, per ogni biennio successivo al primo, con anticipo di un mese sulla scadenza della fideiussione relativa al biennio trascorso, la Concessionaria rinnova la garanzia per un importo pari al 5% del ricavo complessivo della gestione dei servizi cimiteriali relativo al biennio successivo a quello in scadenza, così come risultante dal Piano Economico Finanziario. La mancata accensione delle polizze suddette comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 24 del presente contratto.

CAPO V

VICENDE DELLA CONCESSIONE



*Handwritten signature of Adriano Beardi*

Art. 22 Risoluzione della concessione


La concessione potrà essere revocata dal Concedente per gravi motivi di pubblico interesse e previo preavviso di almeno sei mesi. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, ovvero quest'ultimo revochi la concessione, è rimborsato al concessionario dal D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 Decadenza dalla concessione

La decadenza della concessione con contestuale risoluzione del rapporto può essere disposta dal Concedente qualora:

- a) la Concessionaria ceda in tutto o in parte la concessione a terzi;
- b) la Concessionaria si renda gravemente inadempiente agli obblighi normativi e della presente convenzione;
- c) la Concessionaria nel dar seguito agli obblighi della presente convenzione dimostri negligenza grave tale da comprometterne le finalità dell'intervento.

Nelle ipotesi b) e c) la decadenza della concessione e il contestuale scioglimento del rapporto contrattuale diverranno operanti nel momento in cui la Concessionaria ometterà di eliminare, nei termini imposti perentoriamente attraverso formale diffida, gli inadempimenti riscontrati dal Concedente anche tramite la vigilanza, così come verrà espletata dal Comune. Nei casi precedentemente elencati il Concedente insieme con la diffida, assegnerà alla Concessionaria un termine non superiore a trenta giorni per produrre giustificazioni che, se non accolte, determineranno la decadenza. Qualora la Concessionaria sia posta in liquidazione o sia sottoposta a procedure di amministrazione controllata, concordato, fal-






limento o qualunque altra procedura concorsuale, il Concedente dichiarerà l'anticipata decadenza della Concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienza della concessionaria tutte le opere e attrezzature realizzate dalla stessa devono essere consegnate al Comune in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione che ne diviene proprietario. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienze della Concessionaria, al fine di non compromettere la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, il Comune potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio della Concessionaria, previa comunicazione e contabilizzazione di tali misure. I danni conseguenti graveranno sulla Concessionaria, con facoltà del Comune di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

Art. 24 Effetti dell'estinzione della concessione

I rapporti tra le parti in seguito alla revoca o alla risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente saranno regolati come segue:

- qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, essa diventerà efficace alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o da responsabilità e potrà ritenere l'opera fino al pagamento delle indennità di cui all'art. 23;
- qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della gestione delle opere, il Concessionario continuerà a gestirle fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 23 e, fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi della gestione. E' espressamente escluso qualsiasi di-



*Lucrezia Bardi*  
*[Signature]*

ritto di ritenzione delle opere oggetto della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario.

#### Art. 25 Sostituzione del Concessionario

Nel caso in cui si verificano le condizioni per la risoluzione della convenzione per inadempimento del Concessionario, gli Enti finanziatori, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri al posto del Concessionario. Tale designazione dovrà essere comunicata per iscritto al Concedente entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concedente abbia manifestato la volontà di risolvere il rapporto. Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine, non superiore a 6 mesi, entro il quale la Società subentrante si impegna a far cessare l'inadempimento del Concessionario. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione i finanziatori o la Società subentrante dovranno fornire ogni documento idoneo a dimostrare l'esistenza, in capo alla Società subentrante, di caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'atto di affidamento della concessione. Qualora la risoluzione intervenga successivamente al rilascio del certificato di collaudo provvisorio di tutte le opere oggetto della concessione, sarà sufficiente che la Società subentrante possieda i requisiti tecnici e finanziari richiesti ai gestori di servizi pubblici analoghi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il Concedente potrà rifiutare il subentro della Società designata qualora:

- essa non abbia le caratteristiche tecniche finanziarie previste al comma precedente;



*Handwritten signature*

- l'inadempimento del Concessionario, che costituisce legittima causa di risoluzione della convenzione, non sia cessato entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma 2.

#### Art. 26 Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione del Giudice Ordinario Foro di Rieti.

#### Art. 27 Aggio per il Comune

Il Comune avrà diritto al 5% di quanto ricavato dalla cremazione. Tale aggio sarà versato nella casse comunali, ogni anno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo, fino alla decadenza della concessione.

Il Concedente si riserva anche il controllo successivamente al deposito del bilancio presso il registro delle imprese

#### Art. 28 Spese

Tutte le spese contrattuali, nonché le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti del presente atto, sono a carico della Concessionaria che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

Si attesta che il presente atto è immediatamente efficace in quanto non soggetto ad ulteriori forme di controllo.

\*\*\*\*\*

Del presente atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segre-




*Handwritten signature: Silvio De Marchi*

tario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Questo atto, scritto interamente a macchina da persona di mia fiducia, consta di numero venti facciate intere.

Il Responsabile del Servizio Ing. Ir. Andrea Bianchi




Il Legale Rappresentante della Concessionaria Ing. Vintino Igino



**Edile Vispin s.r.l.**  
Viale Celli Aminei n. 22  
80131 NAPOLI  
Tel./Fax 081/446340  
E-mail: edilvispin@libero.it  
Part. I.V.A. 06511110634

Il Segretario Comunale rogante Dott.ssa Filma Di Trolio



Rep. 1/2021

**COMUNE DI MONTASOLA**

**(Provincia di Rieti)**

APPENDICE AL CONTRATTO REP. 1/2021

**LE PARTI STABILISCONO CONCORDEMENTE**

Di integrare il contratto per l'affidamento della concessione per la: "progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio", nel comune di Montasola (RI) (Rep. 1/2021), negli articoli di seguito specificati:

**Art. 29 Importo contrattuale**


L'importo contrattuale per i 30 anni di gestione è di € 24.326.968,07 oltre IVA.

**Art. 30 Registrazione**

Le prestazioni e le forniture eseguite in ragione del contratto di cui in premessa, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, sono soggette al pagamento dell'Iva nella misura di legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Le parti convengono che tutti gli altri articoli del contratto del 25.09.2021 non sopra richiamati restano validi ed efficaci, a regolamentare, con le modifiche di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio: Ing. Ir. Andrea Bianchi



Il Legale Rappresentante della Concessionaria: Ing. Igino Vintino

Il Segretario Comunale rogante: Dott.ssa Filma Di Trolio

